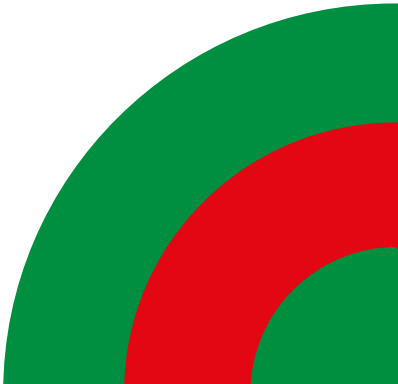




diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

*Diritto ecclesiastico e diritti confessionali**

MARIO TEDESCHI

Che i cultori di diritto ecclesiastico abbiano proceduto in passato sulla base di una relativa conoscenza dei diritti confessionali – tranne che per il diritto canonico – è questione davvero singolare che merita qualche considerazione. Quali sono le ragioni di una tale disattenzione ed è realmente fondato questo appunto?

Le motivazioni più evidenti sono, innanzi tutto, di natura storico-politica. L'esiguità della legislazione sui culti acattolici, che in passato verteva unicamente nei confronti dei culti israelita, greco ortodosso e valdese, ed il ruolo che la confessione cattolica, considerata dallo Statuto Albertino confessione di Stato, aveva assunto nel lungo arco di un secolo (1848-1948), principio ribadito anche dai Patti lateranensi, nonostante la legislazione eversiva e la legge delle guarentigie si fossero mosse in tutt'altra direzione¹.

Accanto a questi fattori obiettivi, se ne possono rinvenire altri di natura subiettiva, il provincialismo culturale della nostra dottrina – e si che a partire dalla fine del '700 si guardava con molta attenzione in Francia o in Germania ai movimenti religiosi provenienti dall'Oriente² – e la grande tradizione storica del diritto canonico che, ancor oggi, costituisce un esempio unico di normazione giuridica tra tutte le religioni del mondo, per cui gli ecclesiasticisti erano attratti in primo luogo dal suo studio e solo successivamente da quello del diritto ecclesiastico.

Siamo in un periodo successivo alla restaurazione, di formazione o di consolidamento degli Stati nazionali, dopo il breve periodo della rivoluzione liberale, espressione di una società molto lontana da quella attuale, informata

* Il presente scritto è destinato agli *Studi in onore* di Giovanni Barberini.

¹ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Dalla restaurazione al consolidamento dello Stato unitario*, Giuffrè, Milano, 1981.

² Il riferimento è alle *Lettere persiane* di Voltaire e a Cristiano Wolff, che fu allontanato dall'insegnamento universitario per aver difeso le teorie confuciane; cfr. MARIO TEDESCHI, *Nuove religioni e confessioni religiose*, in *Saggi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 1987, p. 281.

a un pluralismo religioso che è espressione del multiculturalismo attraverso cui si articola la realtà odierna³. E se in passato era apparso sufficiente lo studio del solo diritto canonico, oggi ciò non è più possibile per cui sono sorte giustamente Riviste, come *Daimon*, attente ai diritti confessionali, che, nel sottotitolo, preferisce qualificarsi come *Annuario di diritto comparato delle religioni*, avvalendosi così dei contributi dei comparatisti.

In questa Rivista si studia il significato dell'appartenenza a un gruppo religioso (ebreo, mormone, musulmano, induista, cristiano)⁴; la necessità di comparare i diritti religiosi⁵ che, per la verità, costituiva già il metodo classico di analisi storico-religiosa; il buddhismo⁶, che però non ha mai aspirato ad essere considerato una religione; alcuni istituti giuridici comuni, matrimonio, ministri di culto -in qualche confessione inesistenti⁷ - giustizia, rapporti con il diritto naturale⁸ - inesistenti anch'essi, ad esempio, nel mondo musulmano -. L'iniziativa è per ogni verso da condividere anche se si è ancora lontani da un proficuo approccio.

Eppure, chi guardi alla nostra tradizione culturale, non esclusivamente giuridica, potrebbe pervenire a conclusioni diverse: che non è del tutto vero che i diritti confessionali siano stati poco o nulla studiati, perché l'interesse nei loro confronti esisteva anche quando non v'erano le attuali, impellenti esigenze derivanti dal multiculturalismo. Mi sia consentito un solo esempio, che riguarda il periodo finale dello Stato liberale, prima che i Patti lateranensi confermassero il confessionismo, in persona di uno dei suoi più illustri rappresentanti, Luigi Luzzatti, nato ebreo ma sostanzialmente laico.

Il secondo volume delle *Opere* di Luzzatti, edito a Bologna dalla Zanichelli nel 1926, ha un titolo che, per un costituzionalista e uomo politico - versato soprattutto in questioni economiche - appare singolare: *Dio nella libertà. Studi sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa*. Un lavoro densissimo, di 650 pagine, nel quale Luzzatti individua tra i precursori ed apostoli della libertà religiosa l'imperatore musulmano dell'India Akbar⁹, si pone il problema dei rapporti tra buddhismo e cristianesimo¹⁰, ripercorre le persecuzioni del popolo

³ Sul multiculturalismo cfr. GAETANO DAMMACCO, *Diritti umani e fattore religioso nel sistema multiculturale euromediterraneo*, Bari, Cacucci 2001.

⁴ Cfr. *Daimon*, 1/2001, p.11 ss.

⁵ Cfr. *Daimon*, 1/2001, p.165 ss.

⁶ Cfr. GIANNI LONG, *Il buddhismo in Italia. Note introduttive*, in *Daimon*, 1/2001, p.227 ss.; ROBERTO TONOLETTI, *Gli statuti delle associazioni aderenti all'Unione buddhista italiana*, *ivi*, p. 233 ss.

⁷ Cfr. *Daimon*, 2/2002, p. 3 ss.; *Daimon*, 3/2003, p. 5 ss.

⁸ Cfr. *Daimon*, 4/2004, pp. 5 ss. e 213 ss.

⁹ *Ivi*, p. 59 ss.

ebraico in tutti i millenni della sua storia¹¹, rinviene i fondamenti della libertà religiosa non solo nella legislazione liberale ma anche all'estero e nel vecchio mondo¹². Con la facondia e la dottrina che gli sono proprie, Luzzatti già un secolo fa si muoveva su posizioni assolutamente prive di alcun pregiudizio, ancor oggi utili a comprendere le dinamiche della libertà religiosa, che non appaiono espressione né di monismi né di dualismi ma sono per l'appunto pluraliste¹³.

Riferendosi a Dante, per il quale: "Fede è sostanza di cose sperate", traducendo così S. Paolo: "*Est autem fides sperandarum substantia, rerum argumentum non perentum*", Luzzatti, in pieno positivismo, dice che "una scienza senza fede sarebbe luce senza fiamma e una fede senza scienza sarebbe fiamma senza luce", propugnando "un diritto costituzionale, genuina espressione di due grandi liberazioni: quella dello Stato dalle Chiese e delle Chiese dallo Stato"¹⁴. A suo avviso, la distinzione tra religione di Stato e culti tollerati è molto pericolosa, per cui auspica, come in atto, una piena libertà ed eguaglianza. Culti "ammessi non nel senso di una previa autorizzazione, ma come professati dallo Stato"¹⁵. La difesa della libertà religiosa non si rinviene tanto in questi riferimenti alla legislazione liberale, né in quelli alla legge delle guarentigie, ma nell'attenzione alle persecuzioni religiose, nel rapporto tra la dottrina morale cristiana e quella buddhista, e tra Buddha e Gesù¹⁶. E qui Luzzatti non ha dubbi nel ritenere il Sermone della Montagna più in alto di tutti i discorsi di Buddha¹⁷; e dice di apprezzare la lettura laica di S. Francesco del protestante Sabatier¹⁸. Nonostante ciò, Luzzatti non aderì all'esortazione di alcuni ecclesiastici di convertirsi al cattolicesimo, affermando di voler "sottrarre la Chiesa dai contatti irreligiosi dello Stato", e di dedicare questo libro a tutti i fedeli¹⁹, pur confidando nella suprema ragione della libertà laica, che gli consente una tale disamina.

Luzzatti pone l'imperatore musulmano Akbar tra i precursori della libertà

¹⁰ *Ivi*, p. 265 ss.

¹¹ *Ivi*, p. 481 ss.

¹² *Ivi*, pp. 135 ss., 173 ss., 429 ss.; 197 ss. e 363 ss.

¹³ *Ivi*, p. 415 ss.

¹⁴ *Ivi*, p. XII.

¹⁵ *Ivi*, pp. XIV-XV.

¹⁶ *Ivi*, pp. XVI-XVIII.

¹⁷ *Ivi*, p. XIX.

¹⁸ *Ivi*, p. XX.

¹⁹ *Ivi*, pp. XXIII-XXIV.

religiosa, dal momento che desiderava una religione del cuore e dell'amore e inseguiva il sogno di una tolleranza universale, in lotta anche con gli altri adepti del proprio culto²⁰. Una "mescolanza di dottrine parsi, sufi e indù, cui non mancavano forti elementi cristiani e qualche tocco buddhista"²¹.

Molta attenzione presta, infatti, ai discorsi di Buddha, alla conoscenza delle quattro verità: del dolore, della causa del dolore, dell'annullamento del dolore, e della via che porta all'annullamento del dolore. Parla del *Nirvana* – "stato dell'anima nel quale si è estinta ogni aspirazione alla esistenza e al godimento" –, del *Karma* – "modo di operare che misura il merito di ognuno di noi", legato pertanto alla volontà di ciascuno –, e in questa direzione procede a una singolare comparazione con Schopenhauer²². Luzzatti si pone il problema della superiorità del buddhismo rispetto al cristianesimo²³, e la esclude; si sofferma sulla condizione della donna²⁴ e, in più circostanze, su Tagore, il poeta indiano di religione brahmana e buddhista, che nel 1913 aveva vinto il Nobel per la letteratura²⁵.

Se l'importanza dei diritti confessionali era già evidente nei primi anni del secolo scorso, com'è possibile considerarli una novità direttamente legata al multiculturalismo e alla necessità di una intensificazione del dialogo inter-religioso? Direi piuttosto che in passato ciò lo si faceva meglio, in attuazione e in direzione dei principi di libertà religiosa, mentre ora appare un po' fine a se stesso. La comparazione, metodo antico e, come già detto, molto diffuso tra le scienze religiose, non può servire solo a soddisfare una curiosità, a colmare un vuoto, deve essere utile per la nostra realtà, indicare una soluzione, costituire un modello. Nel momento in cui il diritto ecclesiastico ha come oggetto principale lo studio del fattore religioso, non può limitarsi né alle grandi religioni né a quelle costituite in Chiesa ma deve tener presente, per quanto possibile, tutta la fenomenologia religiosa, nei suoi aspetti strutturali e normativi. Ciò va oltre la conoscenza dei contenuti ideologici, della stessa comparazione, incide sul modo in cui il fattore religioso interagisce con tutti i settori giuridici, in ogni singola realtà ordinamentale. La fenomenologia religiosa è a cavallo di più ordinamenti, ha una dimensione internazionale ancor prima dell'avvento del multiculturalismo e dei mezzi di cui si avvale.

²⁰ *Ivi*, p. 59 ss.

²¹ *Ivi*, p. 67.

²² *Ivi*, p. 265 ss.

²³ *Ivi*, p. 273.

²⁴ *Ivi*, p. 281 ss.

²⁵ *Ivi*, pp. 287 ss., 297 ss., 313 ss.

È una realtà in evoluzione per cui non è agevole procedere sulla base di interventi normativi che rischiano di nascere vecchi, quando ciò che si deve regolamentare è già cambiato. Questa la difficoltà di una disciplina come la nostra, rispetto la quale la comparazione e la conoscenza di ordinamenti diversi – nella specie confessionali – costituisce solo una delle possibili vie di indagine, non l'unica. Senza i riferimenti agli aspetti storici, sociologici, politologici, filosofici, ecclesiologici, non si comprenderebbe nulla delle fattispecie di diritto ecclesiastico. Lo studio dei diritti confessionali, anche se tardivamente scoperti, colma solo uno dei possibili vuoti non l'unico. E questo è un problema non di contenuti ma di metodo.